



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1579 del 22 giugno 2001

Oggetto: Nuovi indirizzi in merito al piano di sicurezza ed ai programmi di controlli previsti dalla l.r. 21.01.2000, n. 3
(*pubblicata in BURV 24 luglio 2001, n. 67*)

L'Assessore alle politiche per l'ambiente e per la mobilità Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La disciplina regionale concernente l'adozione del piano di sicurezza e del programma di controllo da parte dei soggetti interessati è puntualmente contenuta negli artt. 22 e 26 della l.r. 21.01.2000, n. 3 recante «*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*», entrata in vigore il 9 febbraio 2000.

In particolare, l'art. 22, della l.r. 21.01.2000, n. 3, rubricato «*Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici*», al comma 2, lett. d), stabilisce:

«*2. Il progetto degli impianti:*

... (omissis) ...

d) *deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.*».

A seguito di numerosi quesiti e perplessità di carattere interpretativo manifestate dalle Province e da altri soggetti interessati circa la corretta applicazione della disposizione di legge in parola, sentiti sul punto anche i competenti uffici delle amministrazioni provinciali, si avverte la necessità di fornire i seguenti chiarimenti:

1. Piano di sicurezza previsto alla lett. d), comma 2, dell'art. 22 della l.r. n. 3/2000

Innanzitutto va detto che tale disposizione non estende, in linea generale, agli impianti regolati dalla legge regionale l'applicazione della normativa prevista dal d.lgs. 17.08.1999, n. 334, in materia di pericoli di incidenti rilevanti, salvi i casi in cui l'impianto in questione non ricada all'interno dell'ambito di applicazione del citato decreto.

Ciò premesso, la legge regionale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli infortuni negli ambienti di lavoro, ha previsto l'inserimento, in sede progettuale, di un piano di sicurezza che disponga le procedure da attuarsi in caso di incidente grave in grado di estendere i propri effetti al di fuori dello stabilimento industriale. In particolare va precisato che tale strumento va richiesto per tutti gli impianti contemplati al comma 1 dell'art. 22, ivi compresa pertanto la discarica.

Tale piano, da rendere consultabile da parte delle Autorità comunali e di vigilanza, deve essere proporzionato ai reali rischi individuati per lo svolgimento dell'attività, ed è finalizzato ad individuare preventivamente le procedure da adottare nel caso suddetto e pertanto deve contenere almeno:

- l'individuazione degli eventuali rischi dai quali potrebbe derivare un incidente grave che si estenda oltre il perimetro esterno dello stabilimento;
- le misure previste per prevenire e per far fronte a tali eventi e per limitarne le conseguenze;

- l'individuazione delle modalità di allarme, di richiesta di soccorso e di allertamento delle autorità competenti ;
- il nome o la funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza.

Il piano fa parte integrante del progetto dell'impianto e deve essere presentato all'autorità competente per l'approvazione, fermo restando che lo stesso potrà subire opportune integrazioni in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Per gli impianti esistenti, in attesa della formale approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti (che prevederanno, tra l'altro, il termine di sei mesi per la presentazione del suddetto strumento in tutti gli impianti in funzione), è possibile la predisposizione volontaria del Piano di sicurezza da parte dei titolari degli impianti.

Ciò premesso, si ritiene inoltre indispensabile fornire una serie di precisazioni in grado di consentire una corretta applicazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 26 della l.r. 21.01.2000, n. 3, rubricato «*Autorizzazione all'esercizio*», precisamente commi 7 e 8, che prevedono l'istituzione del cosiddetto "*programma di controllo*".

In particolare, i commi 7 e 8 della succitata norma testualmente recitano:

«7. Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo per garantire che:

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;*
- b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;*
- c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;*
- d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;*
- e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.*

8. All'esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede da parte di personale qualificato ed indipendente.».

Pertanto, anche in questo secondo caso, stante la pressante richiesta di emanare delle precisazioni circa la corretta applicazione della disposizione di legge in questione si ravvisa la necessità, di chiarire quanto segue:

2. Programmi di controllo previsti ai commi 7 e 8 dell'art. 26 della l.r. n. 3/2000

Con l'art. 26, commi 7 ed 8 della l.r. n. 3/2000, ripreso poi dai piani regionali per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, adottati dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 451 del 15.2.2000 e n. 597 del 29.2.2000, nonché dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5656 del 30.5.2000, è stata prevista l'attivazione di uno specifico strumento al fine di migliorare il sistema dei controlli negli impianti di smaltimento rifiuti, come peraltro previsto dall'art. 12 della direttiva 1999/31 del Consiglio della Comunità Europea, relativa alle discariche.

Tale prescrizione deve intendersi riferita a tutti gli impianti, sia per rifiuti urbani che per speciali, il cui progetto indica una capacità massima giornaliera superiore a 100 tonnellate per i quali deve essere approvato da parte della Provincia uno specifico programma di controlli.

Per gli impianti di stoccaggio provvisorio, stante la loro particolarità, il riferimento alla potenzialità (100 tonnellate) dovrà intendersi rapportato alla massima volumetria utilizzabile per lo stoccaggio in base alla specifica autorizzazione, che, considerata peraltro la variabi-

lità del peso specifico dei rifiuti, porta a ritenere significativo uno stoccaggio autorizzato per un minimo di 500 mc. indipendentemente quindi dall'effettiva quantità presente e dalla movimentazione giornaliera dei rifiuti.

Per quanto attiene l'obbligo di attivazione dello strumento in questione durante la realizzazione di bonifiche con contestuale apporto di rifiuti ai sensi dell'art. 34 della l.r. 3/2000, va precisato che il riferimento alle 100 tonnellate giornaliere riguarda esclusivamente i nuovi rifiuti conferiti.

Il programma deve essere approvato in fase di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, previa acquisizione di un parere specifico espresso in sede di conferenza istruttoria, per le discariche e gli impianti nuovi.

Per quelli esistenti, in attesa della formale approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti (che prevedono, tra l'altro, il termine di sei mesi per la presentazione, approvazione e attivazione del suddetto strumento in tutti gli impianti in funzione), è possibile l'adozione di tale programma quando vi sia pericolo di grave pregiudizio per l'ambiente e, in ogni caso, al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Si evidenzia inoltre come la disposizione della legge regionale ne renda obbligatoria l'adozione solo per gli impianti specificatamente indicati; ciò non preclude tuttavia il ricorso volontario a tale strumento da parte dei titolari di altre tipologie di impianti; in questo caso la Provincia attiverà il procedimento amministrativo di approvazione del programma di controlli con le modalità sopra indicate.

Le finalità di tale disposizione, valide anche per gli impianti e le discariche in attività, sono rappresentate da:

- possibilità di un facile inserimento dei dati nella banca-dati provinciale anche al fine della creazione di un sistema omogeneo e compatibile con il sistema di raccolta dati regionale SIRA;
- razionalizzazione ed omogeneizzazione dell'attività di controllo a livello di sezioni provinciali dell'ARPA con particolare riguardo alle procedure di prelievo, analisi ed elaborazione dati;
- parità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore;
- corretto dimensionamento del sistema dei controlli (es. numero di prelievi, analisi, verifiche) rispetto alla dimensione dell'impianto ed ai rifiuti trattati;
- ricerca e mantenimento del consenso.

Il programma di controlli deve essere predisposto ed eseguito da personale qualificato ed indipendente che non ha partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell'opera. Il soggetto incaricato, inoltre, dovrà garantire l'unicità della responsabilità nella predisposizione ed esecuzione del programma nel tempo, dimostrare adeguata esperienza nello specifico campo e disporre in maniera continuativa delle specifiche professionalità richieste dalla situazione impiantistica da controllare: a tal proposito si veda l'all. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che riporta a mero titolo esemplificativo, e pertanto non esaustivo, le competenze utili per alcune tipologie impiantistiche.

È necessario garantire nel tempo l'indipendenza e l'imparzialità dei risultati del programma di controlli consentendo la sostituzione del soggetto incaricato dell'esecuzione del programma medesimo in caso di inadempienze.

Il programma di controlli è articolato nelle seguenti fasi.

1. predisposizione di un documento iniziale;
2. esecuzione del programma predisposto, una volta approvato;

3. predisposizione di relazioni tecniche periodiche almeno semestrali a disposizione degli enti di controllo al fine di consentire a questi ultimi una costante visione della situazione ed una migliore organizzazione dei controlli ispettivi di competenza;
4. predisposizione di uno specifico programma di addestramento del personale;
5. predisposizione di relazioni non tecniche periodiche, almeno annuali, volte a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati di informazione anche agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto.

Il programma di controlli, composto da un documento unitario, riguardante sia le fasi di costruzione che di gestione, deve estendersi, in misura proporzionale alle dimensioni dell'impianto ed ai rifiuti trattati, a tutti gli aspetti suscettibili di controllo nonché a quelle di gestione post-chiusura, nel caso di discariche, o di dismissione nel caso di impianti come di seguito indicato:

- fattori ritenuti meritevoli di monitoraggio, ivi compresi, nel caso di discariche, quelli che riguardano le zone in post-chiusura;
- parametri da monitorare con la relativa frequenza minima dei sopralluoghi;
- metodologie standardizzate con le quali eseguire i prelievi, i trasporti e le analisi dei campioni;
- riferimenti normativi con i quali confrontare i risultati e le eventuali soglie di attenzione che si rendessero utili individuare;
- metodologie standardizzate con le quali eseguire l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma compatibile con il sistema di archiviazione ed analisi da parte degli organi competenti;
- procedure da attuare in caso di riscontrate non conformità;
- programma di aggiornamento del personale effettuato dal gestore dell'impianto;
- numero e professionalità dei soggetti incaricati della predisposizione ed attuazione del Programma.

Una volta attivato, il programma di controllo mira all'unificazione, razionalizzazione e surrogazione delle procedure di controllo (diverse da quelle di istituto) eventualmente attive. Il programma non sostituisce gli ordinari controlli di competenza degli enti incaricati, ma deve costituire un supporto riconosciuto per la creazione di una banca-dati storica e per una ottimizzazione, anche economica, dei controlli di istituto.

Le procedure previste nel programma devono essere condivise da tutti i soggetti territorialmente competenti al controllo e riconosciute con la procedura dell'approvazione provinciale del programma medesimo; ne deriva quindi, come logica conseguenza, l'unificazione, a livello provinciale, delle procedure di prelievo, analisi ed elaborazione dati, anche da parte dei soggetti istituzionali.

La certificazione ISO 14.000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono lo strumento in argomento qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controlli che rispetti tutti i contenuti sopradetti. In tal caso il programma va inviato alla Provincia per l'approvazione nelle forme anzidette.

Inoltre, in presenza di certificazione ISO 14.000 o registrazione del sito EMAS può essere prevista una riduzione dei controlli d'istituto nonché di quelli contenuti nel programma in funzione degli specifici contenuti di tutela ambientale della certificazione o della registrazione.

Va da sé che i chiarimenti forniti in questa sede sostituiscono le precisazioni che, sul punto 2 della presente direttiva, relativo al programma di controllo, erano state in precedenza rese al punto 7 della circolare prot. n. 5656/311.111 del 30.05.2000 a firma del Presidente

della Giunta regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

1) di approvare il presente provvedimento teso a fornire i chiarimenti e gli indirizzi operativi espressi ai punti 1) e 2) delle premesse;

2) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensiva dell'all. 1, sul B.U.R. nonché la trasmissione del medesimo alle Province.

ALLEGATO 1

COMPETENZE UTILI PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	NUMERO E COMPETENZE UTILI
discarica	impiantistica e di processo geologica e/o geotecnica biologica chimica
impianto di compostaggio e/o digestione anaerobica	impiantistica e di processo biologica chimica
impianto di produzione CDR	impiantistica e di processo biologica chimica
impianto di incenerimento	impiantistica e di processo biologica e/o chimica
stoccaggi	biologica e/o chimica

N.B. L'elenco delle singole competenze è da intendersi meramente esemplificativo e riferito a tutti i soggetti con comprovata esperienza nel settore specifico.